



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori URRARO, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RICCARDI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SBRANA, STEFANI, TESTOR, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2020

Disposizioni fiscali in materia di associazioni tra professionisti

ONOREVOLI SENATORI. - Come noto, l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 stabilisce che « Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti ». Tale disposizione comporta dunque il trasferimento delle ritenute subite dall'associazione professionale, ai soci della stessa, cosicché questi ultimi - avvalendosi della facoltà di compensare imposte e contributi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - possano evitare l'insorgere di posizioni creditorie con successivo onere di richiesta di rimborso.

Con la circolare della Agenzia delle entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009, è stato chiarito che le società e associazioni sopracitate possano - successivamente al trasferimento delle ritenute ai soci o associati - avocare a sé le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall'IRPEF dovuta dai soci medesimi; dette ritenute si trasformano, al momento della dichiarazione dei redditi, in un credito d'imposta della società o associazione, utilizzabile in compensazione a fronte dei pagamenti da questa dovuti per altre imposte e contributi attraverso il modello F24.

L'operatività della predetta procedura è condizionata al ricorrere delle due seguenti condizioni:

a) il preventivo assenso dei soci, da esprimersi secondo modalità specificamente indicate nella predetta circolare (atto avente data certa);

b) l'evidenza del credito nella dichiarazione annuale dei redditi dell'associazione professionale e la successiva asseverazione

della stessa da parte di un CAF o professionista abilitato.

Tanto premesso, al fine di fronteggiare le inevitabili crisi di natura finanziaria, oltre che economica, che colpiranno in modo drammatico il settore delle associazioni professionali, il presente disegno di legge si propone di consentire, con effetto immediato e senza vincoli formali, limitatamente alle ritenute subite nel periodo d'imposta di riferimento dalle associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, la cessione del risultante credito d'imposta dai soci alle rispettive associazioni professionali con conseguente immediata sua utilizzabilità in compensazione, senza limiti di importo e senza dover attendere l'effettiva presentazione della dichiarazione. Ciò, sulla base di idonee autocertificazioni, rilasciate sia dai soci che dall'associazione professionale. In tali autocertificazioni dovranno essere specificati tutti gli elementi rilevanti ai fini del calcolo delle ritenute spettanti al socio o associato e utilizzate da questi, nonché del credito d'imposta trasferito all'associazione professionale.

Come si potrà agevolmente osservare, una tale misura non comporta risparmi d'imposta per i contribuenti (associazioni professionali/soci), quanto semplicemente l'alleviamento di un onere finanziario, il cui peso, in questo momento, potrebbe avere impatti drammatici per i professionisti che svolgono la professione in forma associata. In tale contesto, infatti - più che in altri (professionisti individuali) - sussistono elevati costi fissi non immediatamente riducibili, modulabili o procrastinabili, cui si fa fronte, di regola, attraverso i flussi di cassa derivanti dall'incasso delle parcelle emesse nei confronti

della clientela. Tali flussi di cassa hanno già subito – e subiranno ancor di più nei prossimi mesi – una grave riduzione, non ipotizzabile in sede di pianificazione preventiva,

in ragione dell'impatto del COVID-19. Di qui l'esigenza di misure straordinarie, quale quella che qui si propone, da introdurre con estrema urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni fiscali in materia di associazioni tra professionisti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, i professionisti associati di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, attraverso idonea autocertificazione e con effetto immediato, trasferire alla propria associazione professionale i crediti di imposta relativi alla dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 per effetto di ritenute che eccedono le imposte dovute. Le associazioni professionali procedono a loro volta a emettere analoga autocertificazione.

2. In deroga alle limitazioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le associazioni professionali di cui al comma 1 possono utilizzare in compensazione fino al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta avvocato, con effetto immediato e senza alcun limite di importo o altre formalità.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00